

COMUNE DI PATRICA

PROVINCIA DI FROSINONE

C O P I A

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

VERBALE N. 31 DEL 11.12.2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI
CONFISCATI SITI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PATRICA.**

L'anno **duemilaventicinque** e questo giorno **undici** del mese di **dicembre** ore **20:01**, nella Sede di Palazzo Moretti, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione **Straordinaria** convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti.

Fatto formale appello nominale risultano:

		PRESENTI ASSENTI	
FIORDALISIO	LUCIO	X	
BORSELLINO	CURZIO	X	
PIGLIACELLI	ROBERTO	X	
SIMONI	IORELLA	X	
PERINI	ILARIA		X
DI POFI	STEFANO	X	
GOBBO	FRANCO FEDERICO	X	
PALLOTTA	PIERLUIGI	X	
PETRUCCI	ANNA	X	
BATTAGLINI	SAMUEL	X	
BRAGAGLIA	CRISTINA		X
MARROCCO	FEDERICO	X	
ANTONUCCI	ROSSANA	X	

Presenti n. 11 Assenti n. 2

- Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il sig. **Franco Federico GOBBO**, Presidente del Consiglio, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa Simona TANZI**.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio, Franco Federico Gobbo Introduce il punto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Prende la parola l'assessore Simoni Fiorella, la quale da lettura di un documento che consegna nelle mani del Segretario Comunale, affinché lo ponga agli atti. Interviene successivamente il Sindaco, Lucio Fiordalisio il quale illustra l'iter che ha condotto all'acquisizione al patrimonio di un bene confiscato alla criminalità organizzata. Con il regolamento in esame si procederà a disciplinare le procedure per la gestione di tali tipologie di beni.

Dopodiché, non essendovi altri interventi da parte dei Consiglieri,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 06/09/2011 n.159 e s.m.i., in sostituzione della L. 575/65, ha previsto all'art.48, comma 3, lett. c, che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del Comune ove l'immobile è sito e che i Comuni possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n.266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e successive modificazioni;

CONSIDERATO CHE il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati ad ogni forma di criminalità rappresenta un grande esempio di civiltà e che trasformare il frutto di condotte illecite ed antisociali in azioni a servizio della comunità attesta l'affermazione dei principi di legalità su ogni forma di criminalità;

RILEVATO CHE:

- la restituzione alla collettività dei beni confiscati debba avvenire, compatibilmente con le destinazioni catastali, attraverso la gestione di tutti i beni da parte del Comune e/o in esternalizzazione ad associazioni, Organizzazioni di volontariato, Cooperative sociali ed il mondo del terzo settore in genere, tutti soggetti che svolgono una funzione sociale, culturale solidaristica di fondamentale importanza per l'intera Comunità;

- l'affidamento dei beni confiscati in concessione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento;

ATTESO CHE, ad oggi, il Comune di Patrica non ha ancora adottato un Regolamento di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

RITENUTO ineludibile disciplinare l'acquisizione, la gestione e l'assegnazione di tali immobili mediante apposita procedura regolamentare che garantisca la massima trasparenza;

VISTO lo schema di “Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio del Comune di Patrica” composto da n. 13 articoli, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

Favorevoli: n.8

Contrari: n.3 (Battaglini S., Marrocco F., Antonucci R.)

Astenuti: //

DELIBERA

- 1) di approvare il “Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio del Comune di Patrica” che, composto di n. 13 articoli, si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di pubblicare il presente Regolamento, dandone particolare evidenza, sul sito istituzionale del Comune di Patrica.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti Favorevoli:n.8; voti Contrari:n.3 (Battaglini S., Marrocco F., Antonucci R.); Astenuti:// dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/2000.



COMUNE DI PATRICA
Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI
SITI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PATRICA

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Elenco dei beni disponibili

Art. 4 Concessione in uso dei beni a terzi – Modalità e Organo competente

Art. 5 Criteri e procedimento di assegnazione

Art. 6 Commissione di valutazione

Art. 7 Obblighi del concessionario

Art. 8 Durata della concessione e rinnovo

Art. 9 Cessione del bene e del contratto

Art. 10 Controlli

Art. 11 Potere sanzionatorio

Art. 12 BIS Azione risarcitoria

Art. 13 Pubblicazione

ART.1 - OGGETTO -

Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio del Comune di Patrica, ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011.

Ai sensi del comma 3 lettera c) prevede che il Comune di Patrica:

- provvede a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, periodicamente aggiornato. L'elenco reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, contiene i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni, nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.
- può amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione a titolo gratuito e nel rispetto dei requisiti di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità anche giovanili, a enti, ad associazioni maggiormente rappresentative di enti locali, a organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/91, a cooperative sociali di cui alla legge 381/91 o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al DPR n. 309/90, nonché ad associazioni di protezione ambientale di cui alla legge n. 249/86. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo della sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le eventuali modalità di rinnovo;
- Ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del d.lgs 159/2011, i beni non assegnati in uso gratuito possono essere utilizzati dal Comune per finalità di lucro e i relativi proventi reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

ART. 2 - FINALITA' -

La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali in senso ampio al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di inserimento e di integrazione sociale di persone svantaggiate, di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione.

ART. 3 - ELENCO DEI BENI DISPONIBILI -

Sul portale del Comune di Patrica è possibile consultare l'elenco dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Tutti i beni censiti nell'elenco sono catalogati con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione

ART. 4 - MODALITÀ CONCESSIONE IN USO -

I beni sono concessi con provvedimento dirigenziale del Responsabile del settore Patrimonio previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento e allo schema di avviso pubblico allegato.

La Giunta Comunale, in via preventiva indica con proprio atto di indirizzo la destinazione d'uso, tra quelle previste dalla normativa, del bene da affidare.

L'Avviso Pubblico (da pubblicare all'Albo Pretorio e nella sezione news del sito web istituzionale del Comune di Patrica per almeno 30 giorni consecutivi) deve contenere tutti gli elementi di identificazione del bene confiscato da assegnare, ed in particolare: finalità d'uso del bene, modalità di presentazione dei progetti, criteri e parametri per l'assegnazione dei punteggi ai singoli progetti,

ubicazione e consistenza, fotografie, planimetrie, dati della classificazione catastale, impianti esistenti, eventuale presenza di vincoli sul bene e esistenza di condominio.

5. Sono requisiti di ammissione alla procedura:

a) previsione espressa, nell'atto costitutivo o nello statuto, dello svolgimento di attività e servizi di natura sociale, in aree coerenti con quelle oggetto della domanda di partecipazione;

b) presentazione del business plan;

c) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di evidenza pubblica previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, ivi compresi l'assenza di carichi pendenti e/o di condanne penali.

6. Al bando potranno partecipare soggetti del terzo settore singolarmente o in forma associata. Ogni concorrente, dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale per la sottoscrizione di contratti con la Pubblica Amministrazione.

7. A ciascun concorrente verrà richiesto di elaborare un progetto per il raggiungimento delle finalità per le quali il bene è stato acquisito dall'Ente.

8. Il progetto dovrà essere sostenibile per garantire la sua efficacia sia dal punto di vista economico-finanziario che sociale.

9. Nel bando si indicherà anche la durata della concessione commisurata alla finalità che, comunque, non potrà superare la durata massima delle concessioni di nove anni, salvo rinnovo espresso, a salvaguardia del pubblico interesse. Nel bando potranno essere individuati altri criteri per la redazione del progetto per renderlo conforme alle finalità scelte dall'Amministrazione per il bene.

10. La procedura comparativa sarà basata su indicatori predeterminati e pesi da attribuire al progetto chiaramente specificati nel bando.

11. Sono ammessi a presentare offerta solo gli operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui alla vigente legislazione in materia di appalti, dei requisiti soggettivi ed oggettivi individuati nel bando.

12. La concessione in uso a terzi dei beni, da parte del Responsabile del Settore Patrimonio, avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa. I beni sono concessi in uso per la durata prevista a titolo gratuito. Oppure a titolo oneroso.

13. I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da relativo contratto, sottoscritto dal terzo e dal Responsabile del Settore Patrimonio che sarà stipulato dopo l'atto di concessione.

14. Il contratto prevederà, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.

15. Non potranno concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti, etc... dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che ivi svolgano funzioni direttive ovvero le abbiano svolte nel quinquennio precedente. Non potranno altresì concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti, etc... dei quali facciano parte, anche quali semplici soci, soggetti che versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

ART. 5

- CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE -

La richiesta di concessione dei beni compresi nell'elenco di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, deve essere redatta secondo le modalità e con gli allegati meglio specificati nell'avviso pubblico.

Il concessionario è individuato sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell'Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari - Direzione Gestione beni confiscati, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità indicate dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011.

S Ai fini della valutazione dei progetti si potrà tener conto, tra l'altro, dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene, della precedente esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della struttura e della dimensione organizzativa ai fini della realizzazione dei progetti con specifiche finalità sociali.

ART. 6

- COMMISSIONE DI VALUTAZIONE -

La valutazione delle richieste presentate sarà effettuata da apposita commissione di valutazione nominata con determinazione del Responsabile del Settore Patrimonio, i cui componenti interni e/o esterni, siano in possesso di adeguata professionalità in ordine al settore nel quale ricade la competenza della destinazione d'uso del bene.

ART. 7

-PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO-

1. I rapporti tra concedente e concessionario sono disciplinati da apposito atto di concessione e relativa convenzione, sottoscritta dal Sindaco pro tempore e dal rappresentante legale del concessionario.
2. L'atto di concessione è trasmesso alla Direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio per gli adempimenti di competenza, limitatamente alla pubblicazione nell'elenco dei beni confiscati dei dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata del contratto.
3. I beni sono concessi in uso a titolo gratuito.
4. La concessione prevede, in particolare, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, del pagamento delle imposte e delle tasse, la disciplina delle modalità di autorizzazione per eventuali interventi sul bene.
5. Nell'atto di concessione, indipendentemente dal tipo di attività da svolgere con il bene concesso, sono comunque previsti a carico del concessionario, in particolare:
 - a. l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
 - b. l'obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informato il Comune dell'attività svolta, con scadenza almeno annuale;
 - c. l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per la responsabilità civile verso terzi;
 - d. l'obbligo di chiedere agli enti competenti tutte le autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, eventualmente previsti dalla normativa vigente per l'espletamento delle attività progettuali per le quali è stata rilasciata la concessione;
 - e. l'obbligo di rispettare le norme in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, assistenza, previdenza, assicurazione dei lavoratori;
 - f. l'obbligo di informare immediatamente il Comune in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura del bene concesso;
 - g. l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali;
 - h. l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali, nonché le imposte e le tasse derivanti dal bene, ad eccezione di quelle che, per espressa ed inderogabile previsione di legge, gravano sul proprietario;
 - i. l'obbligo di trasmettere annualmente al Comune:
 - l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare ogni eventuale variazione;
 - copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
 - j. l'obbligo di esporre sui beni concessi una o più targhe di ampia visibilità dall'esterno, sulla quale dovrà

essere apposto lo stemma del Comune di Patrica e la seguente dicitura: “Bene confiscato alla criminalità organizzata, ora patrimonio del Comune di Patrica”;

k. l’obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità, comprensiva delle eventuali migliorie, restando comunque il concessionario obbligato verso il Comune al risarcimento dei danni cagionati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l’uso;

5. Alla cessazione della concessione le eventuali addizioni o migliorie apportate all’immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà del Comune.

ART. 8

- DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO-

La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni 9 (nove). L’eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata dall’assegnatario al competente Ufficio comunale almeno sei mesi prima della scadenza. È facoltà dell’Amministrazione procedere o meno ad un rinnovo con atto espresso e motivato.

L’Amministrazione, attraverso i propri uffici, si riserva di revocare con congruo preavviso di almeno 6 mesi, la concessione già in atto, qualora lo scopo per il quale il bene è stato concesso non è stato realizzato.

ART. 9

- CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO -

Il concessionario non può concedere o sub affittare a terzi, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, la concessione.

ART. 10

- CONTROLLI –

L’Amministrazione comunale, tramite il Responsabile del Settore Patrimonio e/o il Responsabile del Settore interessato della destinazione d’uso del bene, con il supporto della Polizia Municipale o altri funzionari dell’Ente appositamente incaricati, effettua il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull’attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell’interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge e nel capitolato contratto e dell’immagine del Comune di Patrica.

Il Responsabile del Settore Patrimonio può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d’ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo nonché nel rispetto delle finalità dell’affidamento.

L’attività di verifica/controllo deve essere espletata, in ogni caso, almeno una volta l’anno.

ART. 11

- DECADENZA DALLA CONCESSIONE –

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure metta in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano al ruolo ed alla collocazione anti-criminale dell’ente concedente.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l’osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell’Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a

qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti camorristici nello svolgimento della propria attività;

- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Settore Patrimonio, che ne curerà l'istruttoria; qualora il concessionario si rende responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
- e) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo camorristico;
- f) qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposta, diritti e simili di pertinenza comunali.

ART. 12

- RICONSEGNA DEL BENE-

1. Alla scadenza dell'assegnazione o del rinnovo, l'assegnatario ha l'obbligo di restituire il bene assegnato nella sua integrità, libero da persone e da cose, previa verifica delle sue condizioni. Qualora vengano riscontrati danni o manufatti abusivi all'interno del bene concesso, l'Amministrazione richiede all'assegnatario l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di non ottemperanza, provvede all'addebito in danno dei costi rivalendosi, in primis, sul deposito cauzionale di cui al successivo articolo. Allo stesso modo si procede nel caso in cui, al momento della riconsegna, sussistano morosità a qualsiasi titolo in capo all'assegnatario (utenze, tributi, spese condominiali, ecc.).

2. L'assegnatario non potrà avanzare alcuna pretesa economica per le eventuali migliorie apportate all'immobile durante il periodo di assegnazione anche in caso di revoca anticipata o rinuncia per qualsiasi causa.

3. La riconsegna del bene immobile avviene a seguito di sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio Patrimonio in contraddittorio con l'assegnatario e viene redatto apposito verbale. In tale occasione le chiavi vengono prese in consegna dal medesimo Ufficio.

ART. 13

- PUBBLICAZIONE -

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune in seguito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

COMUNE DI PATRICA

PROVINCIA DI FROSINONE

Dati identificativi della deliberazione posti dal Segretario Comunale al momento dell'adozione dell'atto

Delibera C.C. n. 31 del 11/12/2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI
SITI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PATRICA.**

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Patrica, lì 10/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Davide PLOMITALLO

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Patrica lì, 10/12/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Stefano PIZZUTELLI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Franco Federico GOBBO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Simona TANZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Nr. _____ Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno _____ e vi rimarrà per _____ giorni consecutivi.

Patrica, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Simona TANZI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Patrica, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Simona TANZI

Il Sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Simona TANZI